

REGOLAMENTO (CEE) N. 3202/90 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 1990

sull'applicazione della decisione n. 3/90 del Consiglio di associazione CEE-Cipro, che modifica, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la decisione 87/608/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità⁽¹⁾, ha stabilito il regime applicabile dal 1° gennaio 1988 agli scambi della Spagna e del Portogallo con Cipro;

considerando che, in applicazione dell'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa⁽²⁾, il Consiglio di associazione CEE-Cipro ha adottato la decisione n. 3/90 che modifica il protocollo per tener conto dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità;

considerando che occorre applicare tale decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La decisione n. 3/90 del Consiglio di associazione CEE-Cipro è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

⁽¹⁾ GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 36.

⁽²⁾ GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 19.